

TRIBUNALE DI SCIACCA

| |
|--|
| TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo |
| 20 SET 2024 |
| Prot. N. 2351 |

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

TRA

Il Tribunale di Sciacca, in persona del Presidente dott. Antonio Tricoli

ED

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, in persona del Presidente avv. Carmela Bacino

PREMESSA

Dal punto di vista normativo, opera quale principio generale la regola della gratuità dell'ufficio tutelare, come previsto dall'art.379 co.1 c.c., applicabile anche all'amministrazione di sostegno per il richiamo di cui all'art.411 comma 1 c.c.

La medesima disposizione prevede però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e le difficoltà della gestione.

Da qui, fermo restando che l'incarico è essenzialmente gratuito e che detta gratuità, per l'amministrazione di sostegno, è conforme allo spirito che anima la legge 6/2004, ossia all'intento di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avuto riguardo alla loro fragilità, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato.

Il codice parla di indennità "equa", escludendone pertanto la natura di un corrispettivo vero e proprio, quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto piuttosto riconducendolo nell'alveo di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo, sottratto ad altre attività da parte del professionista, ove debitamente documentate, con riferimento alla cura della persona dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali.

L'indennità, pertanto, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione:

1. Il criterio dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 380 c.c., il Giudice viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario;
2. Il criterio delle difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che, prendendo le mosse dal dato oggettivo,

Av. Roberto Fusco

A. Tricoli



potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.

Il Tribunale di Sciacca intende trasfondere tali criteri in Tabelle, calcolando le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda delle difficoltà della gestione.

I vantaggi di una simile operazione sono numerosi:

- In primo luogo, i soggetti tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro tutore o amministratore di sostegno sulla base di criteri lineari e coerenti, frutto di attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;
- In secondo luogo, il Giudice Tutelare avrà un punto di riferimento fermo cui appellarsi in sede di liquidazione dell'indennità;
- Il Pubblico Ministero, inoltre, sarà maggiormente agevolato nella sua valutazione sulla correttezza o meno della liquidazione disposta dal Giudice, avendo un parametro certo su cui basarsi;
- Infine, anche gli amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata oggettivamente al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione anche su versante della cura della persona.

Opportuno appare, pertanto, l'elaborazione di una tabella per la liquidazione dell'equa indennità sulla base dei criteri che seguono:

1. Patrimonio liquido. Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo le tabelle sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli o polizze e canoni di locazione).

Nell'individuazione dello scaglione di riferimento, il Giudice Tutelare valuterà il flusso delle entrate annuo in rapporto alle uscite, ovvero se trattasi di patrimonio statico o dinamico.

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione.

2. Complessità dell'attività. Calcolata la somma base, spetta alla scelta discrezionale del Giudice Tutelare aumentare la medesima sino alla metà in considerazione dell'esistenza di patrimonio immobiliare, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (es. vendita/acquisto di beni immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziale e stragiudiziale) nonché della gestione in situazioni di alta conflittualità familiare.

Ai fini dell'aumento della somma base, il Giudice Tutelare terrà conto anche di difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, sistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare

Avv. Paolo Deo

A. Nicol

in situazione di emarginazione), nonché nei casi in cui l'operato dell'amministratore ha prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.

A tal fine l'amministratore/tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato.

In caso di situazione di liquidità inferiore a €3.000,00, non è prevista alcuna liquidazione.

Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'amministratore, ove documentate, appena il patrimonio dell'amministrato lo consenta.

A tal fine il Presidente del Tribunale di Siacca, il Giudice Tutelare togato e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siacca approvano le seguenti tabelle per la liquidazione annua dell'indennità dei tutori/amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni.

| Compendio patrimoniale Mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità) | Percentuale indennità | Variazione in aumento in considerazione del patrimonio immobiliare, della gestione di esso e delle difficoltà in genere |
|---|---------------------------------|--|
| Fino a € 3.000,00 | Solo rimborso spese documentate | Nessuna |
| Da € 3.0001,00 a €20.000,00 | 10% | Fino a +50% |
| Da € 20.001,00 a €50.000,00 | 5% | Fino a +50% |
| Da € 50.001,00 a €100.000,00 | 2% | Fino a +50% |
| Da €100.001,00 a €300.000,00 | 1,5% | Fino a +50% |
| Da € 300.001,00 a €500.000,00 | 1,2% | Fino a +50% |
| Da € 500.001,00 a €1.000.000,00 | 1% | Fino a +50% |
| Oltre €1.000.000,00 | 0,5% | Fino a +50% |

A titolo esemplificativo, quindi, su un patrimonio di €60.000,00 il compenso verrà così di seguito calcolato:

| | |
|----------------------------|-----|
| fino a €20.000,00 | 10% |
| Da €20.000,01 a €50.000,00 | 5% |
| Da €50.000,01 a €60.000,00 | 2% |

Per un'indennità complessiva pari ad € 3.700,00.

L'istanza di liquidazione dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del rendiconto e della gestione (art.380 c.c.).

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, a una richiesta raddoppiata.

Av. Roberto Russo

A. Nicolini

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella, con adeguata motivazione al riguardo.

I criteri orientativi elaborati all'interno del presente protocollo vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Giudice e del Professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Il Giudice Tutelare provvederà alla individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo il principio di equilibrata rotazione degli incarichi, anche sotto il profilo della consistenza patrimoniale dell'amministrato e degli incarichi affidati a ciascun iscritto.

Sciacca, 20/09/2024

**Il Presidente del Tribunale
Dr. Antonio TRICOLI**



**CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
LA PRESIDENTE
(Avv. to Carmela Bacino)**

